



Regione
Lombardia

ASL Pavia

Viale Indipendenza 3, 27100 Pavia

APPLICAZIONE DELL'ART. 26 D. Lgs. 81/08 s.m.i.

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE**

**INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI
ESISTENTI NELL'AMBIENTE E MISURE DI
PREVENZIONE/EMERGENZE**

Documento emesso il 20/07/2012

INDICE

	Pag.
1.0 INTRODUZIONE	3
2.0 CONTENUTO DELL'ARTICOLO 26 DEL D.Lgs. 81/08	4
3.0 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA	6
4.0 I RISCHI LAVORATIVI ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI / SCHEDE RISCHI	7
5.0 NORME COMPORTAMENTALI E DISPOSIZIONI DA OSSERVARE	9
6.0 ATTIVITÀ GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E DEGLI INFORTUNI IN AZIENDA	11
7.0 REDAZIONE DEL DOCUMENTO - ATTESTAZIONE	12

1.0 INTRODUZIONE

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, prevede a carico dell'Azienda Sanitaria Locale una serie di obblighi connessi ai contratti di appalto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese e lavoratori autonomi. Tra questi obblighi rientrano quelli relativi:

- a) alla fornitura alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art.26 comma 1 lett. b);
- b) alla cooperazione con gli altri datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto(art.26 comma 2a);
- c) al coordinamento con gli altri datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (art.26 comma 2 lett. b);
- d) la promozione della cooperazione ed il coordinamento, tramite l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è da allegare al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (art.26 comma 3) quando applicabile, in conformità a quanto stabilito all'art. 26 comma 3-bis D.Lgs. 81/08. Ciò premesso, lo scopo del presente documento è quello di fornire alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi che svolgono o che intendano svolgere lavori, servizi, forniture in appalto negli ambienti di lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale le informazioni citate nel punto a) e informazioni sulle disposizioni e raccomandazioni aziendali attive, per l'attuazione e promozione delle attività di cooperazione e coordinamento indicate nei punti b), c) e d).

2.0 CONTENUTO DELL'ARTICOLO 26 DEL D.Lgs 81/08 s.m.i.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26 del D.Lgs.81/08 e le sanzioni previste (riportate in corsivo):

Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

.b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

3.0 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

DATORE DI LAVORO/ DIRETTORE GENERALE	Dott. ALESSANDRO MAURI
RESPONSABILE S.P.P.:	Sig. ANGELO CREMASCHI
ADDETTI S.P.P.:	Sig. ANTONIO CACCIOLA Sig. PAOLO DOLCINI
MEDICO COMPETENTE:	Dott. FERRARI MASSIMO
R.S.L.:	Sig. RICCARDO SPAIRANI Sig. GIUSEPPE RUGGIERI
LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZA	Sono presenti nelle strutture delle singole aree territoriali lavoratori formati e designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e del D.M.10/03/1998

3.1 Figura/funzione di riferimento Aziendale per i rapporti con le Imprese esterne e per le attività di cooperazione e coordinamento.

Arch. Massimo Beronio
Responsabile del procedimento
Dirigente presso U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti
Viale Indipendenza 3, Pavia
Tel: 0382 431325

4.0 I RISCHI LAVORATIVI ASSOCIATI ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI

In questo capitolo, nella scheda a pagina 8, si riportano, desunti dal Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi, i rischi presenti negli ambienti di lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale con le relative misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare.

Dette informazioni devono essere considerate in qualsiasi fase di attuazione del contratto di appalto ed in particolare, sia nella redazione di progetti esecutivi post aggiudicazione sia nella redazione dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) dell'Appaltatore.

Informazioni più dettagliate ed operative dovranno essere, eventualmente, richieste alla figura del Referente Aziendale e deputato alle attività di cooperazione e coordinamento con le imprese esterne **(Art 3.1 pag.6)**.



Regione
Lombardia

ASL Pavia

**SCHEDA DEI POSSIBILI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO ASL,
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE**

D.Lgs. 81/08 Art. 26

Are di rischio/ Fattori di Rischio valutati	Possibili cause	Misure di prevenzione e gestione emergenza da adottare
Meccanico, da gravità / caduta	Urti, schiacciamenti, tagli ecc. Cadute accidentali di corpi solidi.	Prestare particolare attenzione alle attrezzature, agli arredi e agli impianti evitando l'interferenza con i corpi solidi presenti.
Chimico - Biologico - infettivo	Contatto con prodotti / sostanze / apparati propri del ciclo produttivo ASL.	I prodotti/sostanze/apparati presenti sono normalmente segnalati e segregati. In ogni caso evitare ogni contatto o interferenza con essi in quanto non necessario per lo svolgimento delle attività esterne. Non accedere in luoghi non interessati all'attività specifica prevista nel capitolato. Nel caso di contatti accidentali con materiali/attrezzature potenzialmente infetti recarsi nelle strutture sanitarie per gli interventi conseguenti e contattare i dirigenti preposti e responsabili di cui al art. 3.1 pag. 6
Polveri e fumi	Nessuna nelle strutture aziendali.	/
Rumore e vibrazioni	Funzionamento impianti in centrale termica/ locali macchina	Dotarsi degli specifici DPI nel caso di attività nei locali macchina e centrale termica
Cancerogeni e Teratogeni	Nessuna nelle strutture aziendali.	/
Radiazioni ionizzanti	Nessuna nelle strutture aziendali.	/
Visivo da illuminazione artificiale/naturale	Nessuna nelle strutture aziendali.	/
Da campi elettro-magnetici.	Nessuna Fonte di emissione generata dal processo produttivo aziendale.	/
Contatto tra persone e mezzi nelle aree di transito	Interferenza tra percorsi pedonali e veicolari.	Rispetto delle norme di circolazione e della segnaletica dedicata. Utilizzo dei percorsi pedonali/veicolari dedicati.
Correlati agli impianti tecnologici (elettrico, gas, a pressione, condizionamento etc). ed alle macchine	Fattori accidentali. Guasti.	Controllo dei percorsi effettuati da ASL anche in base alle istruzioni del costruttore/fornitore. Rispettare la segnaletica dedicata.
Macroclima e Microclima. Condizioni ambientali.	Guasti su impianti, insufficiente areazione.	Non manipolare/ manomettere impianti tecnologici presenti nelle strutture ASL. Manutenzione periodica impianti di riscaldamento e condizionamento a cura dell'ASL. Corretta areazione ambienti. Segnalare all'U.O.C.Tecnico Patrimoniale eventuali guasti/anomalie (Figura prevista dall'art. 3. 1 pag. 6)
Incendio ed esplosione	Guasti negli impianti. Fattori comportamentali.	In ASL sono attuate le norme di prevenzione incendi. Non fumare, non usare fiamme libere. Seguire le istruzioni contenute nella presente scheda e nelle planimetrie esposte.
Azioni nell'ambito di eventuali Emergenze.	Comportamenti individuali e collettivi non idonei o congrui.	Rispetto delle misure comportamentali specifiche. Seguire le indicazioni presenti negli ambienti di lavoro riferite alle vie di fuga, cartellonistica dedicata, planimetrie esposte, misure comportamentali, ubicazione dei mezzi di contrasto. Non utilizzare ascensori in caso di emergenza. In caso di emergenza contattare l'U.O.C.Tecnico Patrimoniale ASL e il personale presente in loco. (Figura prevista dall'art. 3. 1 pag. 6)

5.0 NORME COMPORTAMENTALI E DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

Si riportano in questo paragrafo una serie di norme comportamentali, disposizioni generali e specifiche da osservare da parte dell'affidatario, rientranti nell'attività di promozione della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro ai sensi del comma 2 e 3 dell'art.26 del D.Lgs.81/08. Tali norme e raccomandazioni vanno ad integrare gli obblighi a carico degli affidatari, indicati, eventualmente, negli specifici capitolati di gara:

1. Effettuare con l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL un sopralluogo congiunto nelle aree oggetto dei lavori/forniture o somministrazioni in appalto prima di iniziare gli stessi, al fine di:

a) Verificare l'eventuale presenza di rischi non preventivati nel documento "Informazione sui rischi, cooperazione e coordinamento" dell'Appaltatore ovvero nella propria valutazione dei rischi.

b) Prendere visione della dislocazione degli impianti tecnologici e delle modalità di gestione degli stessi (linee elettriche, telefoniche, acquedotto, gasdotto, fondazioni, reti fognarie) nelle aree interessate all'attività.

c) Prendere atto delle misure di prevenzione e protezione antincendio e della distribuzione delle vie d'esodo attraverso le planimetrie esposte.

2. Rendere noto al personale dell'impresa affidataria, il nominativo del preposto ASL Pavia che si occuperà dell'attuazione dell'attività di coordinamento e cooperazione (art. 3.1 pag 6).

3. Informare preventivamente l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL in merito a quali strutture ASL saranno oggetto di intervento, prima di iniziare le attività.

4. Osservare le norme e le disposizioni di legge. In particolare i lavoratori dell'impresa affidataria dell'appalto-servizio-fornitura devono rispettare le seguenti regole e disposizioni:

- Indossare la divisa di lavoro e munirsi di cartellino di riconoscimento.
- Osservare scrupolosamente il divieto di fumare; non è consentito bere e mangiare nei luoghi di lavoro.
- Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito e non accedere a zone non interessate ai lavori.
- Impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle norme di legge.
- E' vietato impiegare le attrezzature dell'Azienda Sanitaria Locale . Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente ed ufficialmente autorizzati dall'U.O.C.Tecnico Patrimoniale ASL .
- Divieto di circolazione degli automezzi all'interno delle aree dell'A.S.L.. a velocità superiore a 5 km/h.
- Divieto di sostare con auto e motoveicoli nelle aree non dotate di specifici spazi all'uopo destinati e segnalati.
- Nelle aree di carico/scarico merci, in carenza di visibilità posteriore e in mancanza sul mezzo in manovra di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino), la stessa deve sempre essere effettuata con l'ausilio di altro operatore a terra. Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inserita); inoltre durante la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce).
- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti.
- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili.
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite e segnaletica di sicurezza con veicoli, attrezzature e materiali di qualsiasi natura.
- Non lasciare incustoditi e liberamente accessibili i prodotti e le attrezzature utilizzate e loro contenitori anche se vuoti, in luoghi od aree di transito non custodite. I luoghi sia di stoccaggio che di deposito temporaneo di sostanze devono essere preventivamente comunicati ai referenti dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL e da questi autorizzati.

- Segnalare tempestivamente ai propri referenti ed ai referenti dell' U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL qualsiasi situazione di possibile pericolo (es. presenza fumo/incendio, odori sgradevoli, difficoltà di accedere o percorrere le vie di transito per presenza di ostacoli, avallamenti, buche, ghiaccio, materiale di rifiuto, etc...).
10. Prendere visione dei contenuti del presente documento relativi ai rischi lavorativi presenti in Azienda Sanitaria Locale e sulle misure di protezione collettive e individuale.
 11. Adibire allo svolgimento delle attività appaltate solo personale in possesso del certificato di idoneità fisica alla mansione, in regola con le vaccinazioni e con la “sorveglianza sanitaria” dove prevista, ai sensi del D.Lgs.81/08 e provvisto, con oneri a carico dell'appaltatore, di Dispositivi di Protezione Individuali monouso e/o multiuso dove previsti dall'appaltatore.
 12. Formare e aggiornare a cura dell'appaltatore il proprio personale sia sulle attività da svolgere che soprattutto sui rischi specifici/interferenziali e sulle relative misure da adottare per la loro riduzione/eliminazione.
 13. L'appaltatore deve informare il proprio personale che in caso di emergenza ed evacuazione, dovrà portarsi nelle aree esterne dei fabbricati e avvisare il personale dell' U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL. In ogni caso il personale dell'appaltatore deve sempre segnalare dell' U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL ed al proprio Responsabile eventuali altre situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.
 14. Attivare in caso di subappalto (a cura ed onere dell'Affidataria), le procedure di formazione e informazione dei lavoratori della ditta subappaltatrice circa le norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e l'organizzazione aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale .
 15. Effettuare le attività lavorative senza generare sovrapposizioni con altre attività di altre imprese. Qualora ciò si verificasse in assenza o carenza di un idoneo piano operativo e necessario sospendere i lavori e comunicare immediatamente la situazione ai propri responsabili.
 16. Soddisfare le prescrizioni previste nei Capitolati di gara, riguardo ai mezzi , attrezzature e prodotti da utilizzare nell'espletamento dell'appalto.
 17. Utilizzare solo i prodotti preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria Locale (es. compatibili con le superfici/attrezzature da trattare, etc). Fornire all'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL l'elenco dei prodotti e le schede di sicurezza.
 18. Utilizzare apparecchiature dotate di marcature C.E. e marchio di qualità (es. IMQ) atte a garantire il rispetto dei valori minimi dell'emissione acustica; al fine di ridurre/eliminare le emissioni acustiche, dove possibile, confinare le aree con materiali fonoassorbenti e/o programmare i lavori in orari opportuni da concordare con l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL.
 19. Prendere visione delle indicazioni per l'Emergenza e delle Planimetrie per la Gestione Emergenza dislocate nei vari ambienti di lavoro.
 20. I lavori e le forniture dovranno essere eseguiti senza interrompere o arrecare disagio alle attività svolte dai lavoratori ASL, ed in orario non coincidente con l'apertura al pubblico.
 21. Delimitare con idonei sistemi di segnalazione le aree interessate dai lavori al fine di non consentire il transito e la sosta di persone non addette ai lavori .
 22. Individuare e segnalare, concordandoli preventivamente con l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL, i percorsi alternativi agli accessi oggetto di lavori.

6.0 ATTIVITÀ GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E DEGLI INFORTUNI IN AZIENDA

Sulla base dei Rischi individuati nell'ambito delle attività svolte dall'ASL PAVIA, valutati e indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi, in questo paragrafo si riportano sinteticamente le azioni attuate a livello Aziendale per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

- Sorveglianza e controllo dello stato degli immobili in uso, degli impianti, delle macchine, dei dispositivi di protezione di natura collettiva e individuale e in genere di tutte attrezzature di lavoro in dotazione, a carico dei Preposti, Funzionari e Dirigenti (con o senza poteri decisionali di spesa) o nelle prassi in uso.
- Sorveglianza e controllo dell'attuazione dei servizi affidati in gestione a ditte esterne, da parte dei Preposti, Funzionari e Dirigenti Aziendali (Appalti o contratti d'opera o somministrazioni connessi con le forniture di servizi, acquisizioni ed esecuzione di lavori e manutenzioni, etc.).
- Segnalazione di interventi correttivi o di manutenzione, di guasti o altri eventi anomali alle varie figure del sistema aziendale preposte che vi debbono provvedere secondo le attribuzioni di funzione stabilite dal P.O.A..
- Scelta e acquisto dei prodotti e DPI a cura dei Dirigenti Aziendali con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
- Informazione e formazione dei lavoratori e soggetti del Sistema di Sicurezza Aziendale sulle procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
- Informazione e formazione effettuata direttamente sia dai preposti e dirigenti negli specifici luoghi di lavoro tramite distinta segnaletica, comunicazioni di servizio, incontri con i lavoratori e tramite la pianificazione di corsi a livello aziendale.
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a cura del Medico Competente..
- Formazione e designazione dei lavoratori ASL Pavia addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e del D.M.10/03/1998.

7.0 REDAZIONE DEL DOCUMENTO - ATTESTAZIONE

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i. per le finalità più sopra richiamate, è composto da 12 pagine.

Pavia, 20 luglio 2012

il R.S.P.P ASL Pavia : Angelo Cremaschi

IL DATORE DI LAVORO / (DIRETTORE GENERALE ASL Pavia)
Dott. Alessandro Mauri